



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 giugno 2017, n. 144, ed entrato in vigore l’8 luglio 2017.

Consultazione aperta

Il provvedimento che si sottopone a consultazione – inserito nel Piano biennale della VIR 2021/2022 adottato dal Ministro dell’Interno – ha introdotto modifiche ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139, e 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinanti, rispettivamente, le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’ordinamento del personale del medesimo Corpo.

L’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha, infatti, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), n. 4), di tale articolo ha conferito una specifica delega per l’*“ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 della presente legge”*.

In tale prospettiva, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi puntualmente tratteggiati nella legge delega n. 124/2015, ha delineato un impianto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

normativo rinnovato e sostanzialmente finalizzato ad ottimizzare l'efficacia delle funzioni - di evidente e preminente interesse pubblico - svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed a valorizzare il complessivo sistema di sicurezza.

Nel contempo, il provvedimento - oggetto della presente consultazione - in coerenza con la visione sistematica recata dalla legge delega ha provveduto, seppure in misura molto contenuta, ad apportare alcune modifiche anche all'ordinamento del personale del Corpo.

Segnatamente, i principali e più rilevanti ambiti su cui ha inciso il decreto legislativo sono i seguenti: riqualificazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; riformulazione delle disposizioni sull'attività di soccorso pubblico, prevedendosi anche, in un'ottica collaborativa con le altre amministrazioni, la costituzione di servizi di soccorso pubblico integrato; ridefinizione delle procedure di prevenzione incendi; valorizzazione dell'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale nelle materie di competenza; valorizzazione dell'attività del Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, in linea con le recenti disposizioni attuative della normativa europea (decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105); adeguamento della disciplina del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti in conformità alle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014; indicazione, con puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, delle tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno; revisione delle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale; istituzione di nuovi ruoli per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato; semplificazione delle procedure per la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto; valorizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'elevazione dal 25% al 35% della quota di riserva di posti per tale personale prevista nel concorso pubblico di accesso alla qualifica di vigile del fuoco, nonché mediante l'introduzione di una specifica quota di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali degli altri ruoli del personale del Corpo; puntualizzazione delle modalità applicative della tutela per il personale che perde l'idoneità operativa per infortunio e malattia; accesso, tramite mobilità, al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

In adesione ad un specifico orientamento del Consiglio di Stato – che ha sottolineato l'esigenza di operare la verifica dell'impatto della regolamentazione già nella fase della predisposizione di eventuali provvedimenti correttivi e integrativi – si è provveduto ad effettuare una prima verifica all'inizio del 2018, in relazione agli obiettivi attesi, nell'ottica dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività. Tale documento è stato elaborato sulla scorta della precedente disciplina della VIR, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212.

In considerazione delle modifiche normative introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, in materia di AIR e VIR, nonché del congruo intervallo temporale intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2017, questa Amministrazione ritiene ora necessario acquisire ulteriori elementi per integrare e aggiornare il contenuto della originaria relazione VIR, da rielaborare alla stregua della diversa impostazione concettuale e strutturale della normativa da ultimo intervenuta, di cui si è detto.

Tra le novità introdotte dai recenti provvedimenti in materia di AIR e VIR, si segnala, in particolare, l'obbligo di esperire, nelle varie fasi della verifica, apposite consultazioni finalizzate ad acquisire opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia dell'intervento, sull'impatto prodotto e sulle criticità riscontrate dai destinatari.

Tenuto conto dell'impatto esterno del decreto legislativo 97/2017, si tratterà di una consultazione "aperta" destinata a chiunque sia interessato a fornire il proprio contributo, sia in qualità di portatore di interessi specifici, sia come privato cittadino.

Per consentire l'invio di commenti e suggerimenti sul provvedimento, garantendo completezza e qualità dell'analisi, questa Amministrazione sottoporrà a pubblicazione la consultazione per 5 settimane, nel rispetto imprescindibile dei principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Proposte e segnalazioni, nonché eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, potranno essere inoltrate all'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – indirizzo mail: consultazionevir.uff.affarilegislativi@vigilfuoco.it

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, i contributi ricevuti dai soggetti che partecipano alla consultazione saranno pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

Per i predetti fini sono stati predisposti i seguenti quesiti sugli ambiti disciplinatori maggiormente significativi, ritenendosi che gli aspetti e i profili rimarcati possano agevolare e stimolare la riflessione ed essere pertanto di ausilio nella valutazione richiesta.

Dispositivo di soccorso pubblico

In materia di soccorso pubblico, l'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato riformulato per rimarcare il ruolo di coordinamento tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità che il Corpo promuova e partecipi ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche in ambiti internazionali, essendo già stabilmente inserito nel sistema europeo e internazionale dei soccorsi.

E' stato, altresì, maggiormente valorizzato il cd. soccorso pubblico integrato, prevedendosi che il Corpo nazionale - in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone – può realizzare interventi con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- **A seguito delle modifiche apportate, il meccanismo di soccorso appare più funzionale alle effettive esigenze della collettività?**
- **Il servizio di “soccorso pubblico” ha realizzato pienamente l’obiettivo di una proficua collaborazione fra le diverse amministrazioni coinvolte nello scenario di intervento?**

Attività di prevenzione incendi

L’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato raccordato con la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): si è passati da un regime di tipo autorizzatorio - dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l’esercizio delle attività soggette - ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

E’ stato, inoltre, modificato l’articolo 19 al fine di delinere più puntualmente la disciplina della vigilanza ispettiva, espletata anche nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008.

- **Per le attività soggette alle regole tecniche di prevenzione incendi, l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il conseguente superamento del regime autorizzatorio hanno concretamente soddisfatto le esigenze di semplificazione e di efficienza funzionale?**
- **La vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi, espletata anche nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituisce uno strumento utile al fine di conseguire l’obiettivo di assicurare elevati livelli di sicurezza antincendio?**

Attività di formazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Nell'ambito dell'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale, è stato introdotto l'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ne finalizza lo svolgimento alla diffusione della cultura sulla sicurezza e al rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni.

- I soggetti destinatari delle attività di formazione e addestramento sono soddisfatti del servizio svolto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?**
- Le attività formative hanno favorito la diffusione della “cultura della sicurezza”?**

Accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato modificato mediante la previsione di un concorso interno, per titoli e corso di formazione professionale, per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Tale previsione normativa ha sostituito il previgente meccanismo concorsuale del c.d. “doppio binario” (sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno riservato ai vigili del fuoco coordinatori, previo superamento di un concorso per soli titoli, e quaranta per cento dei posti per i vigili del fuoco con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di aggiornamento professionale, attraverso un concorso interno per titoli ed esame).

La norma prevede che, fermo restando il limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, possa partecipare al concorso interno il personale che alla predetta data rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. In un'ottica semplificativa è stato, quindi, soppresso il concorso interno per titoli ed esami previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del vigente decreto legislativo n. 217/2005.

- Il superamento del sistema del cd. “doppio binario” per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto si è effettivamente tradotto in un vantaggio in termini di semplificazione procedurale?**
- Il concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale ha consentito di selezionare e di formare personale qualificato sotto il profilo professionale?**